

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

ARAG

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 07/2026

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Circolazione #Next! - Mod CP8 v.1 Ed. 07/2026"

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti o la revisione del documento di guida.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

LINEA Oro (*)

- ✓ Richiesta risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali sul veicolo assicurato
- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale e assistenza interprete
- ✓ Ricorso contro
 - sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie sul documento di guida e sul veicolo (senza incidente se ricorso accolto anche in parte)
 - irregolare variazione punti documento di guida

LINEA Oro Plus (oltre a Oro)(*)

- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Vertenze contrattuali con assicurazione infortuni del conducente
- ✓ Ricorso contro ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria già pagata
- ✓ Ricorso per mancanza RCA/omologazione del veicolo e per mancato rispetto del documento di circolazione
- ✓ Ricorso del proprietario se diverso dal conducente per sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie sul veicolo
- ✓ Ricorso contro l'inibizione alla guida in Italia di un documento di guida estero ed all'estero di uno italiano

LINEA Platino (oltre a Oro Plus)(*)

- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative accessorie del documento di guida senza incidente se ricorso non è accolto
- ✓ Difesa penale per contravvenzioni del codice della strada se non c'è incidente stradale
- ✓ Rimborso autoscuola
- ✓ Rimborso zero punti

Massimali per sinistro (senza limite annuo):

- ✓ Linea Oro: € 50.000,
- ✓ Linea Oro Plus: € 120.000,
- ✓ Linea Platino: € 150.000; € 5.000 per rimborso autoscuola / zero punti

(*) Alcune Linee possono non essere disponibili per l'acquisto online



Che cosa non è assicurato?

- ✗ materia fiscale o amministrativa
- ✗ tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive
- ✗ stato di calamità naturale o di allarme
- ✗ fatti dolosi degli assicurati
- ✗ fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- ✗ proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- ✗ condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- ✗ partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- ✗ rimorchi in locazione o di proprietà del contraente che svolge attività di noleggio
- ✗ attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- ✗ adesione ad azioni di classe (class action)
- ✗ vertenze con ARAG
- ✗ vertenze con la banca se intermedia questo contratto



Ci sono limiti alla copertura?

! Le vertenze contrattuali sul veicolo con valore in lite inferiore a € 200 sono garantite solo nella fase stragiudiziale

! Per la difesa penale dolosa l'anticipo di ARAG non può superare €5.000

! Limite extra Europa e paesi del Mediterraneo: €30.000

! Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali



Dove vale la copertura?

Garanzie	Dove operano
Tutela Legale	Mondo
- Rimborso autoscuola - Rimborso zero punti	Repubblica Italiana



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere veritiere, esatte e complete.
Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio.
In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e va pagato alla stipula del contratto, anche con rate infrannuali, con ogni mezzo previsto dalla legge; l'acquisto online prevede mezzi di pagamento specifici.
Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.
Se il frazionamento è semestrale il premio aumenta del 4% con un importo minimo di € 5,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:

- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.
Il contratto è senza tacito rinnovo e cessa alla scadenza annuale indicata in polizza. Le garanzie operano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza del contratto.
ARAG, prima della scadenza del contratto, può formulare una proposta rinnovo al contraente che la può accettare pagando il premio entro 30 giorni dalla scadenza



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla scadenza annuale indicata in polizza senza bisogno di inviare la disdetta.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.
Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: ARAG Tutela Legale Circolazione #Next! - Mod CP8 v.1 Ed. 07/2026"

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2025.

Patrimonio netto totale: € 561 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 36,8 milioni.

Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 424 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2025: 330,20 %.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP. ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione del premio (descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Riduzione premio per numero rischi assicurati	Se la polizza assicura più di 5 rischi è prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi totale
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP



Ci sono limiti alla copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica o la persona giuridica con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi, nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale. Per comprendere il prodotto il cliente non ha bisogno di un livello di conoscenza specifico.



Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 29,38 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori. Agenti ARAG: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. Banche e Broker: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione tra quelli indicati su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.
COS'E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi,

	sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.arag.it/tutela-legale/diritti-del-consumatore/oblio-oncologico/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Circolazione *#Next!* -- Mod CP8 v.1 Ed. 07/2026"

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO	Pag. 1
 SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
 SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 4
 SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 5
 SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 5
 SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 5
 SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag.6
 SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 7
 SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 7
ALLEGATO NORME DI LEGGE	Pag. 9

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni in sede penale da parte di chi ha subito il reato

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile

Documento di guida: patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC

Documento di circolazione: documento unico di circolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge

Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge

Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida: ritiro, sospensione o revoca del documento di guida

Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo: fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo

Scoperto: somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato

Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002

Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce:

i compensi

- dell'avvocato e del perito
- dell'organismo di mediazione, **se obbligatoria**, e dell'arbitro

le spese

- di querela **se la controparte è indagata penalmente**
- di soccombenza
- di giustizia
- di attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge
- per indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- per **due tentativi di esecuzione forzata**.

2. I compensi e le spese sono garantiti anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- per la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- **per la costituzione di parte civile in sede penale.**

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti.

Art. 1.2 – ASSICURATI E AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Soggetti:

- il proprietario
 - il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
 - il conducente autorizzato
 - i trasportati
- del veicolo indicato nella scheda di polizza e
- il contraente persona fisica
 - il coniuge o partner convivente del contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia.

Veicoli:

- il veicolo indicato nella scheda di polizza anche se a propulsione elettrica o ibrida
- i rimorchi di cui il contraente è proprietario o locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

In caso di sostituzione del veicolo indicato nella scheda di polizza, le garanzie operano solo per il nuovo veicolo.

Ambito delle garanzie

Le garanzie della Linea indicata nella scheda di polizza operano a favore dei soggetti assicurati **per sinistri connessi**:

- alla proprietà, locazione e circolazione stradale dei veicoli assicurati
- alla circolazione stradale come pedoni, ciclisti, trasportati, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Le garanzie operano anche in caso di:

- guida sotto l'influenza dell'alcool
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

Per la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope, **le garanzie operano solo in caso di assunzione per prescrizione medica.**

Per l'irregolarità su cronotachigrafo o limitatore della velocità, **le garanzie operano solo se il ricorso è accolto in via definitiva.**

Il veicolo assicurato deve essere omologato, usato nel rispetto del documento di circolazione e coperto, se obbligatoria, da assicurazione.

Il conducente, alla data del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni.

Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.

Il contraente, in caso di conflitto di interessi con gli assicurati, può opporsi alla attivazione della copertura.

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Art. 1.3 – GARANZIE LINEA ORO (*)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.
2. Vertenze contrattuali sul veicolo assicurato. Se il valore in lite è inferiore a € 200 la garanzia opera per la sola fase stragiudiziale.
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
4. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo assicurato, anche se rubato, sequestrato in caso di incidente stradale.
5. Anticipo della cauzione penale e assistenza dell'interprete. Per restrizioni della libertà personale per incidente all'estero, ARAG garantisce:
 - l'anticipo della cauzione penale se ci sono adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese
 - l'assistenza di un interprete in caso di interrogatorio.
6. Ricorso per violazioni del codice della strada, se c'è incidente stradale, contro:
 - il pagamento di sanzioni amministrative
 - il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida
 - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
 - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicurato.

Se non c'è incidente, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

La garanzia opera anche per ricorso contro l'irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dall'organo competente.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA ORO PLUS (in aggiunta a Oro) (*)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.

La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa in prova dell'assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese fino all'importo indicato nella scheda di polizza.

2. Vertenze contrattuali con la compagnia che assicura gli infortuni del conducente.
3. Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria già pagata.
4. Ricorso contro
 - il pagamento di sanzioni amministrative
 - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
 - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicuratoper:
 - mancanza dell'assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo
 - mancato rispetto del documento di circolazione.La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

5. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro
 - il pagamento di sanzioni amministrative
 - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo assicurato, compresa l'eventuale confisca
 - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo assicuratoper:
 - furto del veicolo, furto o clonazione della targa
 - conducente non abilitato alla guida

- conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro
 - conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.
- La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

6. Ricorso contro l'inibizione alla guida:

- in Italia, per il titolare di un documento di guida estero,
- all'estero, per il titolare di un documento di guida italiano.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLATINO (in aggiunta a Oro Plus) (*)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Ricorso contro il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida per violazioni del codice della strada se non c'è incidente stradale. La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto.

2. Difesa penale per contravvenzioni per violazioni del codice della strada se non c'è incidente stradale.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE LINEA PLATINO:

La garanzia opera, per il rimborso delle seguenti spese, esclusivamente per le patenti italiane e se almeno una delle decurtazioni è avvenuta alla guida del veicolo assicurato.

1. Rimborso autoscuola: per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
2. Rimborso zero punti: per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta dopo la stipula della polizza.

(*) Alcune Linee possono non essere disponibili per l'acquisto online.



SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- stabiliti con patti di quota lite
- duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario

le spese

- di trasferta, compresa l'indennità
- sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale
- derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie
- ripetibili dalla controparte
- non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) materia fiscale o amministrativa
- 2) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive
- 3) stato di calamità naturale o di allarme
- 4) fatti dolosi degli assicurati
- 5) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- 6) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- 7) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 8) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- 9) rimorchi in locazione o di proprietà del contraente che svolge attività di noleggio
- 10) attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- 11) adesione ad azioni di classe (class action)
- 12) vertenze con ARAG
- 13) vertenze con la banca se intermedia questo contratto.



SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, indipendentemente da quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno diritto al pagamento.

Art. 3.2 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

Se il valore in lite è inferiore a € 200 la garanzia “Vertenze contrattuali sul veicolo assicurato” opera per la sola fase stragiudiziale.

Esempio di valore minimo della vertenza

L'assicurato ha una vertenza con il meccanico per una riparazione da € 180. La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale perché il valore in lite è inferiore a € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

GARANZIE	DOVE OPERANO
• Tutela legale	Mondo
• Rimborso Autoscuola	Repubblica italiana
• Rimborso Zero Punti	



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza:

- rispettando il termine di prescrizione di legge
- fornendo tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro
- comunicando l'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornendoli se richiesto.

In mancanza, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, o per prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato invia ad ARAG:

- descrizione e cronologia dei fatti
- dati della controparte
- eventuale altra documentazione (es. la copia di un contratto, di una fattura o della Constatazione Amichevole di Incidente - CAI)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. ARAG quando riceve la denuncia verifica la copertura assicurativa e se le ragioni dell'assicurato sono fondate; si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo delle parti, tramite personale interno qualificato o **un avvocato di propria scelta**.

2. La copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni viene valutata preventivamente da ARAG sulla base delle prove e argomentazioni che l'assicurato deve fornire; la valutazione non è necessaria per la difesa in sede penale.

3. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato; **in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario**.

4. L'avvocato e il perito ricevono l'incarico formale dall'assicurato anche per la fase stragiudiziale e operano nel suo interesse; **ARAG non è responsabile del loro operato**.

5. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito sono garantite solo se prima autorizzate da ARAG.

6. ARAG, in esecuzione del contratto di assicurazione e valutata la congruità dell'importo richiesto, può in alternativa:

- pagare il professionista, senza avere obblighi diretti nei suoi confronti
- rimborsare l'assicurato che fornisce prova del pagamento al professionista.

Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.

7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla definizione dell'importo dovuto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE DELLA LINEA PLATINO

1. L'assicurato **chiede ad ARAG il rimborso** inviando:
 - copia del verbale di decurtazione del punteggio
 - cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.
2. ARAG verifica la copertura assicurativa e rimborsa le spese sostenute quando riceve prova di **frequenza e pagamento all'autoscuola**.

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:
 - incaricare un arbitro, **di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente**
 - rivolgersi al giudice **se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto**.
2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.
3. **Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sull'interpretazione del contratto di assicurazione in tedesco, vale il testo in italiano.**
4. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve:
 - **comunicare in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG**
 - **informare ARAG quando cambia la residenza, la sede legale o il veicolo indicato nella scheda di polizza.**
2. Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del sinistro
 - e per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e va pagato alla stipula del contratto, anche con rate infrannuali, con i mezzi previsti dalla legge; l'acquisto online prevede mezzi di pagamento specifici.
2. Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.
3. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Se il contraente:
 - paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità
 - paga successivamente, le garanzie sono sospese dalla fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia
 - non paga, le garanzie non operano dalla fine del periodo di tolleranza e il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. Il premio, i massimali e i limiti possono essere adeguati all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o al suo equivalente.
2. Ogni anno l'indice di settembre dell'anno precedente è il riferimento per l'emissione delle polizze e delle proposte di rinnovo.
3. Se l'indice è cambiato rispetto a quello di emissione del contratto, l'adeguamento in proporzione decorre dalla proposta di rinnovo
4. **Il massimale e i limiti sono calcolati in base alla data di avvenimento del sinistro.**
5. **Se l'adeguamento raddoppia gli importi iniziali, il contraente o ARAG possono rinunciare all'adeguamento.**
6. Se l'indice non è pubblicato o è pubblicato in ritardo, ARAG propone l'adeguamento considerando le variazioni dei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:

- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

2. Il contratto è senza tacito rinnovo e cessa alla scadenza annuale indicata nella scheda di polizza. Le garanzie operano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza del contratto.

3. ARAG, prima della scadenza del contratto, può formulare una proposta di rinnovo al contraente che la può accettare pagando il premio entro 30 giorni dalla scadenza; la copertura assicurativa prosegue senza interruzione per un'altra annualità.

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri avvenuti da quando la copertura assicurativa è efficace.

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o presunta violazione della legge
- la violazione che comporta la decurtazione o l'azzeramento dei punti per i rimborsi della Linea Platino.

2. Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

Esempi di avvenimento del sinistro	Il sinistro avviene quando...
Danno extracontrattuale subito: l'assicurata coinvolta in un incidente stradale, subisce delle lesioni fisiche che vengono accertate qualche giorno dopo	c'è l'incidente stradale
Violazione di contratto: l'assicurato con il veicolo elettrico in panne chiama il carro attrezzi che, caricandolo senza le attenzioni necessarie, lo danneggia	il carro attrezzi carica il veicolo elettrico
Violazione di contratto: l'assicurato porta il veicolo dal meccanico per una riparazione che non viene eseguita a regola d'arte	il meccanico restituisce il veicolo riparato
Violazione di contratto: l'assicurata aggiorna il software del proprio veicolo, ma la nuova versione lascia sempre accese tutte le spie di emergenza	è stato aggiornato il software
Violazione della norma di legge: all'assicurata viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada	è stata commessa la violazione
Violazione della norma di legge: il figlio del proprietario del veicolo viola il Codice della Strada guidando con la patente sospesa e il veicolo viene sequestrato	è stata commessa la violazione
Garanzie di perdite pecuniarie: all'assicurata vengono azzerati i punti dal documento di guida per violazione del Codice della Strada	è stata commessa la violazione che azzerava i punti
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale	

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contraente deve essere residente o avere sede legale nella Repubblica Italiana.

2. Se il contraente sposta la residenza o la sede legale all'estero, il contratto si risolve di diritto dal giorno del cambio di residenza o sede legale e ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

3. ARAG chiede il rimborso delle spese sostenute in caso di sinistro avvenuto dopo il cambio di residenza o sede legale, se il cambio non è stato comunicato tempestivamente.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.

2. ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Art. 8.2 – RIPENSAMENTO



1. Il contraente che acquista il contratto online può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio inviando ad ARAG in alternativa:

- una PEC a arag@pec.arag.it
- una raccomandata AR

con il numero del contratto, la copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.

Le modalità per comunicare il ripensamento sono disponibili alla pagina <https://www.arag.it/contatti/ripensamento/>

2. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento **il contratto non produce alcun effetto** e ARAG restituisce il premio versato entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.

3. In caso di denuncia di sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio, il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... *omissis* ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 e successive modifiche).

Arbitro Assicurativo (AAS): organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi (D.M. n. 2015/2024).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.



La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Circolazione #Next!

	ARAGTel! il numero verde 800.508.008 per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura. ➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti
	Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private; diffide e monitorie; istanze di accesso agli atti relativi al veicolo assicurato. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti
	Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➔ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti della vita privata e professionale. In particolare, per la circolazione stradale, approfondimenti sulle norme del codice della strada, sulla patente a punti, sul ritiro della patente e sui ricorsi contro le multe. ➔ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno
	Gestione di una vertenza precontrattuale. Come <i>bonus di benvenuto</i>, ARAG si occuperà della gestione stragiudiziale di una richiesta di risarcimento danni da incidente stradale, avvenuto in Italia nei 60 giorni antecedenti all'operatività della polizza. Il servizio opera per incidenti che abbiano causato agli assicurati danni materiali fino ad € 50.000, senza lesioni alle persone. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio
	Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio
	Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 risponde a domande su tematiche legali quali circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber, locazione & affitto, successioni ecc. fornendo un primo riscontro informativo. ➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio
	Notizie ed approfondimenti giuridici su www.arag.it, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita <https://www.arag.it/polizza-tutela-legale/polizza-circolazione/>